

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 13071/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13071 del 2018, proposto da

Federica Piana, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone n. 78;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., n.c.;

nei confronti

Salvatore Castiglione, n.c.;

Valerio Bonsangue, n.c.;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. 154 del 06/08/2018, notificato a mezzo posta in data 17 agosto 2018, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco

del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F. in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: “Deficit statura (cm 157). D.M. n. 78, dell'11/03/2008, art. 1 comma 1 D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3, c. 2”;

della cartella clinica del 16 e 17 luglio 2018 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco;

del verbale n. 2 del 17/07/2018 della Commissione medica presso il Ministero dell'Interno, non conosciuto, con cui la Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità;

e, ove occorra,

del decreto del Ministero dell'Interno dell'11 marzo 2008 n. 78, recante Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

del D.P.C.M. del 22 luglio 1987 n. 411;

del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;

della graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010;

di tutta la documentazione connessa e conseguente ai provvedimenti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato

in epigrafe, di interesse per la ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombente dovrà essere eseguito, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito – del pari, a pena di improcedibilità – il deposito da parte della ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per disporre l'accoglimento della domanda cautelare, in ragione dell'orientamento assunto in materia di “deficit” statutale dalla Sezione;

Ritenuto, ancora, di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 6 marzo 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incombenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 6 marzo 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.